

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

RIUNIONE DEL 10 MARZO 1950

(53^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939 » (N. 875) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ROMANO Domenico, relatore	488
FERRARI	488
GENCO	488
CONTI	488

« Diminuzione di lire 30 milioni all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 887, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949 » (N. 876) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GENCO, relatore	489
BATTISTA, Sottosegretario di Stato per i trasporti	489

« Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime » (N. 877) (Approvato dalla Camera dei deputati):

RAJA, relatore	489
FERRARI	490

La riunione ha inizio alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Conti, Corbellini, Fazio, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Mancini, Mariotti, Massini, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Battista.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939 » (Numero 875) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Per la presentazione delle domande di sussidio di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939, relativa alla riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle provincie di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine, è fissato un nuovo termine di 90 giorni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge

Sono considerate valide le domande presentate dopo il 31 dicembre 1949, scadenza del termine fissato nel sopracitato articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Domenico, relatore.

ROMANO DOMENICO, *relatore*. La legge 9 novembre 1949, n. 939, autorizza la spesa di lire 360 milioni per la riparazione dei danni causati dai terremoti verificatisi nelle Puglie e nelle province di Arezzo, Perugia, Grosseto, Siena, Rieti, Terni e Udine; essa stabilisce che i privati per la riparazione delle proprie abitazioni e gli Enti locali per la riparazione degli edifici pubblici sinistrati, abbiano un sussidio per il 50 per cento dei danni. All'articolo 7 la legge stabilisce che le domande per la concessione di tale beneficio debbono essere presentate entro il 31 dicembre 1949; senonchè la legge è stata pubblicata il 29 dicembre 1949, ossia due giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per questa ragione adesso viene presentato questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che proroga il termine di presentazione delle domande fino a 90 giorni dopo la pubblicazione di questa nuova legge e stabilisce anche qualcosa di più: ritiene cioè valide le domande finora presentate dai privati e dagli enti interessati, e questo al fine di non farle ripetere inutilmente.

FERRARI. Noi siamo favorevoli all'approvazione di questo disegno di legge.

GENCO. Vorrei far rilevare soltanto questo: è possibile che gli uffici che hanno avuto l'incarico di pubblicare la legge, non si siano accorti che la legge, entrando in vigore il 29 dicembre 1949, portava come termine massimo per le domande il 31 dicembre dello stesso anno, ossia si rendeva per se stessa inoperante e inattuabile, concedendo appena due giorni di tempo agli interessati? Sarebbe ora di mettere fine a questo andazzo che ingenera nella grande massa degli italiani l'idea che i provvedimenti legislativi si facciano semplicemente per «menare il cane per l'aia». Questo rilievo è stato fatto anche qui tante altre volte e purtroppo finora non è stato mai ascoltato.

CONTI. Ritengo che questa lamentela del senatore Genco sia destinata a rimanere platonica. Mi sembrerebbe molto più opportuno formulare una protesta attraverso un ordine del giorno, con il quale il Ministero responsabile di questo ritardo e chi di dovere sia avvertito della nostra disapprovazione, anzi del nostro disgusto per questo modo di procedere.

PRESIDENTE. La invito, onorevole Conti, a presentare, d'accordo con il senatore Genco, un ordine del giorno di protesta che poi sarà votato dalla Commissione.

Se nessun altro ha osservazioni da fare, pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Conti e Genco: «La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) chiamata all'esame del disegno di legge concernente la fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7 della legge 9 novembre 1949, n. 939;

prima di procedere alla discussione, udito il relatore senatore Romano, nel rilievo che il disegno di legge è stato imposto per il ritardo della pubblicazione della citata legge, avvenuta solo due giorni prima della scadenza del termine previsto dal citato articolo 7 a favore degli interessati alla richiesta dei benefici accordati dalla legge;

deplorando che il ritardo abbia determinato la necessità della legge in esame, con le conseguenze di spese e perdite di tempo nonchè di giuste critiche della pubblica opinione, richiama sul fatto l'attenzione della Presidenza del Consiglio e la invita ad adottare provvedimenti per i quali il servizio in difetto non manchi ancora al proprio dovere ».

Lo pongo in votazione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Diminuzione di lire 30 milioni all'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 887, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949 » (N. 876) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Diminuzione di lire 30 milioni all'autorizzazione di spesa di

cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 887, sulla quota stanziata al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949 ».

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, è diminuita della somma di lire 30 milioni.

La predetta riduzione ha effetto sullo stanziamento iscritto - in conto della predetta autorizzazione - al capitolo 47 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1948-49.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Genco, relatore.

GENCO, *relatore*. Con l'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da ripartirsi negli esercizi finanziari 1948-49, 1949-50, 1950-51 per il finanziamento delle spese di ricostruzione delle Ferrovie pubbliche di proprietà dello Stato e concesse in esercizio all'industria privata, ovvero concesse all'industria privata ed esercitate dallo Stato, ovvero concesse in costruzione ed esercizio alla industria privata. Senonchè nello stanziamento di questi 10 miliardi ci si dimenticò di detrarre il 3 per mille necessario per spese generali a favore dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile, i cui organi tecnico-amministrativi hanno compiti di vigilanza sulle spese di ricostruzione cui si riferisce il predetto disegno di legge. A questa dimenticanza si intende ovviare con questo disegno di legge che appunto diminuisce di 30 milioni, pari al 3 per mille dei 10 miliardi, lo stanziamento di cui al decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La questione è perfettamente in questi termini: già con note di variazione approvate per l'esercizio finanziario 1948-49 con le leggi n. 616 e n. 629 si era provveduto a destinare questi 30 milioni all'Ispettorato generale per la motorizzazione civile. Difatti la prima legge, n. 616, contiene una nota di variazione

in favore dell'Ispettorato della motorizzazione civile per stipendi al personale delle Ferrovie dello Stato in servizio presso l'Ispettorato, e per altre voci in relazione a lavori straordinari afferenti appunto ai 10 miliardi cui si riferisce la legge in esame. Con la successiva legge, n. 629, si ebbe l'anno scorso un'altra nota di variazione che portava un aumento di uscite per 8 milioni, sempre per far fronte a quelle spese generali di cui sopra. Si è giunti così ad un totale di 30 milioni che con quelle due leggi sono stati passati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile per far fronte alle spese derivanti dalla direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori, ecc. Praticamente quindi si tratta di un passaggio di spese: dalla somma di lire 10 miliardi per la costruzione di queste ferrovie concesse, si sono detratti 30 milioni, passandoli nelle due note di variazione di cui ho detto, per destinarli a far fronte a determinate spese dell'Ispettorato. In ultima analisi abbiamo una partita di giro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime** » (N. 877) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione del gettone di presenza ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi e trattamento di missione per i marittimi chiamati a deporre dinanzi alle Commissioni medesime ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Raja, relatore.

RAJA, *relatore*. Questo progetto di legge non ha bisogno di illustrazione perchè in sostanza si tratta di elevare le indennità di

presenza corrisposte ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi che prima erano determinate nella misura massima di 125 lire e di 225 lire, a seconda che si trattasse di funzionari appartenenti alle pubbliche Amministrazioni o di persone estranee ad esse; con questo disegno di legge si propone di adeguare tali indennità ad una misura più dignitosa, di elevarle cioè, rispettivamente a lire 300 e a lire 500, aumento che, ovviamente, si estende anche al Presidente della Commissione ed al Giudice di tribunale che ne fa parte.

Propongo pertanto, considerata la evidente opportunità di questo disegno di legge, la sua approvazione.

FERRARI. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame; il solo rilievo da fare è che i gettoni di presenza sono troppo modesti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Ai membri delle Commissioni di inchiesta sui sinistri marittimi costituite ai sensi del regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819,

convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, compete un gettone giornaliero di presenza nella misura di lire 300 per quei membri che appartengono all'Amministrazione dello Stato o ad enti di diritto pubblico e di lire 500 per gli altri membri.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai marittimi chiamati fuori della loro residenza a deporre dinanzi alle Commissioni di cui al precedente articolo compete:

se ufficiali, il trattamento di missione in vigore per il personale dell'Amministrazione dello Stato appartenente al grado 8°;

se sottufficiali, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di maresciallo;

se marinai, il trattamento di missione in vigore per i militari aventi il grado di caporal maggiore.

(*È approvato*).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 10,50.